



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5745 del 2019, proposto da Santo Santagati, Mariarita Sorge, Chiara Savastano, Carol Ann Thielke, Debora Lucia Craba, Roberto Cappellano, Amedeo Benetazzo, Micheal Gregorio Platania, Emanuele Veneruso, Claudio Licata, rappresentati e difesi dagli avvocati Giancarlo Greco, Martina Ferro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Greco in Palermo, via Francesco Ferrara 8;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore e il Capo della Polizia, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Simone Greco, Carlotta Mule, Ciro Luca Spina, Walter Stendardo, Dragos Marian Vitelar, Antonia Baldinucci, Daniele Alessio Ciriello, Carlo Lettieri, Paolo Morrone e Carlo Scioscia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

-del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 15 marzo 2019 (ALL.2 decreto con tabelle A, B, C);

-del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19 aprile 2019 e degli elenchi allegati, 1 e 2 ivi allegati (ALL.3) con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato avviato con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 15 marzo 2019;

-di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che la questione sottoposta al vaglio del Collegio merita un adeguato approfondimento nella più consona sede del merito;

RITENUTA la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di disporre l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, in ragione del

già avviato svolgimento delle stesse, in quanto, già da tempo calendarizzate, risultano in fase di ultimazione;

RITENUTA, altresì, l'opportunità che il ricorso sia esteso anche ai oggetti di cui agli elenchi n. 1 e n. 2, allegati al decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019, che, peraltro, non riportano i nominativi dei soggetti nei cui confronti è stato dato avvio del procedimento di individuazione degli interessati all'avvio al corso di formazione degli allievi agenti di P. S. ai fini dell'assunzione ex art. 11, co. 2-bis, d. l. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, ma solo il numero di "Id. Domanda";

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quarantacinque decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, AMMETTE con riserva i ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982;

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 12 maggio 2020.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO